

Corte di giustizia tributaria di primo grado Lazio Roma - Sez. XIII  
Sentenza del 30/01/2024 - n. 1447

SENTENZA

- sul ricorso n. 11626/2022  
depositato il 19/09/2022  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IMU 2016  
contro:  
COMUNE DI FIUMICINO  
proposto dal ricorrente:  
(...)  
difeso da:  
(...)

Svolgimento del processo

Con ricorso contenente reclamo ex art. 17 bis D.Lgs. n. 546 del 1992, notificato ritualmente al Comune di Fiumicino in data 20 maggio 2022, la contribuente (...) adiva la Commissione Tributaria provinciale (CTP) di Roma, impugnando l'avviso di accertamento n. (...), emesso da detto Comune in data 11 novembre 2021 e regolarmente notificatole il 26 marzo 2022, per l'importo di Euro 1.453,00 a titolo di insufficiente e/o omesso versamento dell'IMU 2016, oltre a sanzioni, interessi ed accessori, in relazione agli immobili siti in, rispettivamente, in Via (...) (con attribuzione a quest'ultimo immobile di un uso diverso da quello dichiarato di abitazione principale). In particolare la ricorrente eccepiva la illegittimità dell'avviso di accertamento, quanto all'immobile sito in Via S. L. 39, per carenza di legittimazione passiva, essendone nuda proprietaria (e per cui l'IMU richiesta, ammontante ad Euro 6,01, doveva essere versata dal genitore usufruttuario) e quanto all'immobile di Via M. di C. 16, per essere destinato-contrariamente a quanto accertato ed affermato dal Comune di Fiumicino - a propria abitazione principale insieme ai due figli (con residenza anagrafica e dimora abituale, comprovata, questa, dall'allegato certificato dello stato di famiglia) - con conseguente diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta in questione.

Per l'effetto, la ricorrente chiedeva alla CTP di annullare, previa sospensiva ex art. 47 D.Lgs. n. 546 del 1992 l'atto impugnato, censurato anche per difetto di motivazione, con vittoria di spese.

Si costituiva il Comune di Fiumicino, con controdeduzioni depositate il 29 agosto 2023, sollecitando il rigetto del ricorso avverso con vittoria di spese.

In data 16 dicembre 2023 la difesa della ricorrente depositava memoria illustrativa, contenente documentazione allegata, contestando le argomentazioni avversarie ed insistendo nelle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.

All'esito della pubblica udienza del giorno 9 gennaio 2024, disertata da entrambe le parti, il Collegio (ora Corte) decideva come da dispositivo.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto; in tale pronuncia di merito resta assorbita l'istanza di sospensiva, presentata ex art. 47 D.Lgs. n. 546 del 1992 dalla contribuente.

Ciò posto, preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato, sollevata da parte ricorrente.

A giudizio del Collegio, l'avviso di accertamento de quo è stato, infatti, emesso dal Comune di Fiumicino nel rispetto dell'art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973, consentendo la provocatio ad opponendum e contenendo l'indicazione sommaria non soltanto degli

estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e di diritto che lo giustificavano, consentendo alla contribuente di prendere atto della contestazione a suo carico ("uso diverso da abitazione principale") e di fare valere le proprie ragioni, come in concreto è poi avvenuto (ex multis, v. Cass. 28398/2018 e Cass. 16836/2014). Passando al merito della controversia la Corte osserva quanto segue. Relativamente all'invocato diritto di nuda proprietà gravante sull'immobile di Via (...), la ricorrente ha documentato il riferito regime giuridico del bene, depositando l'atto notarile di permuta del 7 marzo 1996 con cui i diritti di usufrutto vennero ad essere trasferiti al di lei genitore. All'evidenza la visura catastale dell'immobile di Via S. L. 39, prodotta dal Comune di Fiumicino (da cui la Signora (...) risulterebbe essere comproprietaria dell'immobile) non appare probante e non è idonea a smentire la qualità di nuda proprietaria che la stessa contribuente possiede in forza di un atto pubblico di permuta, fidefaciente, quale quello rogato in data 7 marzo 1996 dal Notaio (...) (doc. n. 4 allegato al ricorso).

Alla, luce di quanto sopra esposto, il ricorso va accolto sul punto, stante la carenza di legittimazione passiva della contribuente che risulta non tenuta a pagare, per la sua qualità di nuda proprietaria, l'IMU 2016 sull'appartamento di Via (...).

Considerazioni similari favorevoli per la ricorrente devono farsi valere anche per l'altro immobile sub iudice, sito in Via (...), per il quale il Comune di Fiumicino ha negato la destinazione e qualificazione ad abitazione principale della Signora (...), con conseguente rifiuto all'invocata esenzione dal pagamento dell'IMU, richiesto da detta contribuente.

Segnatamente, per il Comune, dovendosi intendere, ai fini IMU, come abitazione principale l'immobile iscritto in Catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente, l'immobile di (...) non poteva considerarsi adibito ad abitazione principale della contribuente (...), come esplicitato nell'atto impugnato, in difetto di prova del requisito della dimora abituale; Ed, invero, nella fattispecie, per l'ente impositore, a conferma della legittimità dell'avviso di accertamento, mancava una delle due condizioni necessarie e richieste per riconoscere la sussistenza dello stato di abitazione principale nell'immobile de quo in capo alla (...) e ciò in quanto il certificato dello stato di famiglia composto da tre persone (madre + due figli), prodotto dalla ricorrente (doc. n.3), comprovava la mera residenza anagrafica del nucleo familiare, ma non dimostrava la presenza dell'altro requisito necessario allo scopo, ossia quello della dimora abituale in loco. Più precisamente, a conferma del fatto che l'immobile in questione non fosse adibito ad abitazione principale, il Comune, nella comparsa di costituzione (anche se non nell'avviso di accertamento) poneva in rilievo indiziario i bassi consumi delle utenze domestiche dell'appartamento di Via (...) nell'anno 2016 (Gas, mc. 243; acqua, mc. 116; elettrico, Kwh 969) da cui era agevole desumere che si fosse in presenza di consumi davvero irrisori per lo stile di vita di una famiglia di tre persone rispetto alle medie nazionali (una famiglia di tre persone consumando almeno 3.000 kwh di energia elettrica all'anno) con la conseguenza che la (...) ed i suoi due figli in quell'anno non avevano dimorato abitualmente nell'immobile quo e, quindi, la ricorrente, lungi dall'essere esonerata, era tenuta al pagamento dell'IMU per l'esercizio 2016 (in termini, Cass. 29505/21).

Il ragionamento presuntivo del Comune, basato esclusivamente sui ridotti (ma non insignificanti) consumi elettrici del nucleo familiare della (...) nel corso dell'anno 2016 (per gli altri consumi domestici, idrici e del gas, si è solo fornito un dato numerico senza dati comparativi e di media di raffronto) non è persuasivo e non è sufficiente, sul piano sintomatico, per giungere a negare il presupposto della dimora abituale e, di conseguenza, il beneficio dell'esenzione dall'IMU, ai sensi del previgente art.13, comma 2, D.L. n. 201 del 2011, conv. in L. n. 214 del 2011, in favore della contribuente.

Lo stile lavorativo e di vita quotidiana della Signora (...) (comprovato dai doc. n. 3 e 4 allegati alla memoria illustrativa)- risultante pendolare giornaliera con Roma per motivi di lavoro (in quanto distaccata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di giornalista portavoce del Ministro della Pubblica Istruzione) - appare compatibile con la dimora abituale della stessa in Fiumicino e giustifica motivatamente, nel periodo di riferimento, una presenza non assidua ma continua in casa nel corso dell'anno (tanto più che nel 2016, anno preCovid, non si poteva ipotizzare il ricorso allo smart-working nella PA).

Stesse considerazioni devono essere fatte valere circa le verosimili presenze ridotte dei due figli della Signora (...) nella dimora abituale di Fiumicino di cui trattasi e giustificate con la necessità di studiare a Roma e dall'ospitalità ivi offerta dall'altro genitore, stante l'assenza della madre per motivi di lavoro (v. doc n. 5 allegato alla memoria illustrativa della ricorrente). Se tali sono le risultanze processuali, nella comparazione di compatibilità tra le opposte ragioni fatte valere dalla parti, il Collegio ritiene che la residenza anagrafica della ricorrente non sia fittizia e che si possano privilegiare nel merito le documentate argomentazioni fatte valere dalla ricorrente per giustificare e spiegare i ridotti (ma, ripetesi, non insignificanti) consumi elettrici rilevati dall'ente impositore ed idonee a fare riconoscere, per l'anno 2016, il carattere di dimora abituale della Signora (...) e del suo nucleo familiare nell'immobile di Via (...) F..

Alla stregua di quanto sopra detto, l'atto impositivo impugnato va, quindi, annullato in toto, essendo la pretesa fiscale - azionata dal Comune di Fiumicino nei confronti dell'odierna ricorrente - priva dei presupposti legittimanti, in fatto ed in diritto, la fondatezza dell'avviso di accertamento, emesso nei confronti di (...) R., per entrambi gli immobili interessati. Le spese di lite - liquidate come da dispositivo in favore della ricorrente, nella misura di Euro 500,00 (cinquecento/00) per compensi, oltre accessori e rimborso del contributo unificato - seguono la soccombenza ex art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992 del Comune di Fiumicino.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Condanna il Comune di Fiumicino a rifondere alla ricorrente le spese liquidate in Euro 500,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato;

Conclusione

Roma il 9 gennaio 2024.